



TRANSMARE s.r.l.

PROTOCOLLO 11

GESTIONE DEI RAPPORTI DI INDUSTRIA E COMMERCIO

INDICE:

1. OBIETTIVI
2. DESTINATARI
3. PROCESSI AZIENDALI COINVOLTI
4. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
5. PROCEDURE DA APPLICARE
6. ATTIVITÀ DELL'ODV
7. DISPOSIZIONI FINALI

1. Obiettivi

Il presente protocollo ha l'obiettivo di definire ruoli e responsabilità, nonché dettare procedure di prevenzione in relazione alla Gestione dei rapporti di Industria e Commercio al fine di prevenire, nell'esecuzione di tale attività, la commissione degli illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

In particolare, il presente protocollo intende prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato previste nei seguenti articoli del D.Lgs. 231/01 (a titolo riassuntivo, rimandandosi per l'analisi dettagliata alla parte speciale del presente MOG231):

- art. 473 c.p. – contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli disegni;
- art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi”;
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis1 D.Lgs. 231/01);

Il presente protocollo è altresì volto a prevenire il reato di cui all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere anche in forma transnazionale), laddove finalizzato alla commissione dei reati di cui sopra.

2. Destinatari (Aree a rischio)

Il presente protocollo, finalizzato alla prevenzione dei reati poc'anzi menzionati, trova applicazione nei confronti di tutti coloro che, nell'esercizio dell'attività di propria competenza a favore di Transmare Srl intervengono nella gestione dei rapporti di industria e commercio, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con le altre imprese

In particolare, i processi aziendali sensibili ai fini della presente procedura prevedono il coinvolgimento, secondo le rispettive competenze, dei seguenti soggetti:

- ✓ Presidente del CdA
- ✓ Amministratore/Membro del Cda
- ✓ Potenzialmente tutte le funzioni aziendali
- ✓ Responsabile Assicurazione qualità

3. Processi aziendali coinvolti (Processi a rischio)

I Destinatari del presente protocollo, per quanto rileva ai fini della prevenzione dei reati poc'anzi menzionati, partecipano alla gestione dei rapporti di industria e commercio principalmente (ed a titolo esemplificativo) attraverso i seguenti processi aziendali:

- a) gestione dei rapporti con le altre imprese;
- b) gestione dell'attività commerciale;
- c) valutazione e aggiornamento del Sistema di Gestione Integrato

4. Documentazione integrativa

Il presente protocollo richiama ed integra quanto già disciplinato nell'ambito della seguente documentazione, che diviene parte integrante del Modello stesso:

- Codice Etico;
- Poteri, deleghe e procure;
- Sistema di Gestione Integrato (UNI EN ISO 9001:2015; UNI EN ISO 14001:2015; UNI EN ISO 45001:2018);
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni;
- documentazione interna prodotta e diffusa da Transmare Srl volta a disporre tutte le misure di prevenzione finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid 19;

Altri protocolli del presente MOG231 cui si rinvia, per quanto di competenza, con particolare – ma non esclusivo – riferimento a:

- protocollo 1 (gestione dei rapporti con l'OdV) per quanto attiene i flussi informativi verso l'OdV;
- protocollo 5 (anticorruzione, rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti privati) per quanto attiene alla gestione dei rapporti con i clienti, controparti contrattuali, enti privati (società, consorzi, associazioni, fondazioni), partner commerciali e finanziari, operatori commerciali;
- protocollo 10 (gestione dell'erogazione del servizio) per quanto attiene all'erogazione del servizio e al controllo sullo stesso;

5. Procedure da applicare

Ai fini della prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 con riferimento ai processi aziendali coinvolti e che si ritengono potenzialmente a rischio commissione reato di cui al suddetto decreto come da punto 3 del presente protocollo, si delineano le seguenti procedure:

Principi generali

Le seguenti regole comportamentali sono state elaborate prendendo atto delle risultanze delle matrici rischio di cui al Risk Assessment ed obbediscono alla finalità di prevenire la realizzazione dei reati contemplati come fattispecie presupposto dall'art. 25bis1 del Decreto Legislativo n. 231/2001. La configurabilità dei reati presupposto di cui alla suddetta norma, in vero, appare di difficile verifica, giacché tutte le persone operanti in Transmare Srl non hanno mai realizzato atti di minaccia o violenza a detrimento delle imprese concorrenti.

Virtualmente, però, nella variabilità e molteplicità degli accadimenti umani, anche simili condotti potrebbe teoricamente venire realizzate.

Onde evitare che quanto sopra si verifichi, verranno assunte le seguenti norme comportamentali.

Tutti i soggetti operanti in Transmare Srl dovranno essere sensibilizzati sull'esistenza dei reati presupposto rinvenibili all'art. 25bis1 D.lgs. 231/2001, e dovranno, del pari, essere informati sulle conseguenze che essi comportano.

Chiunque, all'interno della Società, operi, progetti di operare, manifesti l'intenzione di operare o, comunque, istighi terzi ad operare atti di violenza o minaccia contro altre società o imprese incorrerà in profili di grave responsabilità e, quindi, dovrà essere rimosso subito dalla compagine aziendale.

Analogamente non saranno tollerate all'interno della Società comportamenti ed esternazioni di pensiero che possano anche solo ingenerare l'idea che la violenza e la minaccia costituiscano componente integrante dell'attività lavorativa in Transmare Srl.

Del pari, al fine di radicare presso la Società la cultura della pacifica convivenza e frustrare sul nascere ogni idea divergente da tale valore, sarà sanzionato ogni comportamento violento, minatorio, contro chiunque esso sia diretto, ed ogni esternazione di idee ispirate a violenza.

Tutti i soggetti operanti in Transmare Srl, inoltre, devono astenersi, anche nella propria vita privata, da ogni comportamento che possa anche solo ingenerare presso la collettività la convinzione che il personale aziendale sia costituito da soggetti facinorosi, propensi a conseguire le proprie finalità e quelle dell'impresa mediante il passaggio a vie di fatto.

Comportamenti ed esternazioni di pensiero divergenti rispetto ai valori di pacifica convivenza, tolleranza, non violenza, legalità, etc. verranno quindi puniti come illeciti disciplinari o inadempimenti contrattuali.

a) Gestione dei rapporti con le altre imprese

1. Rapporto con le altre imprese

I rapporti con le altre imprese devono essere improntati alla correttezza ed alla legalità, in applicazione dei principi di cui al Codice Etico, nonché dei principi stabiliti in materia di industria e commercio dalle leggi nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali. E', pertanto, fatto divieto di:

- usare abusivamente nomi o segni distintivi altrui;
- usare nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con nomi o segni distintivi legittimamente usati da altri, o imitare i prodotti di un concorrente, o compiere con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e/o con l'attività di un concorrente;
- diffondere notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente idonei a determinarne il discredito;
- appropriarsi di pregi dei prodotti e/o dell'impresa di un concorrente;
- valersi direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

2. Macchinari

- ogni macchinario deve essere identificabile ed abbinabile al rispettivo manuale di istruzioni;

- ogni acquisto di macchinari deve avvenire nel rispetto del protocollo 4;
- per ogni macchinario identificato devono essere abbinabili:
 - ordine di acquisto;
 - fattura di acquisto;
 - operazione di pagamento;
 - eventuale documentazione collaterale all'operazione di acquisto.

Tutte le macchine devono rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e sovranazionale di settore, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alla Direttiva Macchine. In particolare, tutte le macchine devono essere dotate della marcatura e della dichiarazione di conformità CE.

Transmare Srl deve tenere e aggiornare apposito elenco dal quale possa evincersi:

- descrizione del macchinario (tipologia, fabbricante e matricola);
- certificazioni/marcature/dichiarazioni di conformità in ossequio alla disciplina di settore applicabile; manuale d'uso e manutenzione;
- descrizione degli impianti e loro certificazione/marcatura/dichiarazione di conformità in ossequio alla disciplina di settore applicabile;
- controlli/manutenzioni.

Tale elenco è a disposizione dell'OdV su richiesta. Per quanto concerne la disciplina in materia di modifica e manutenzione delle macchine, si rinvia alla procedura di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (Prot.7).

a) Gestione dell'attività commerciale

Posto quanto sopra evidenziato, con particolare riferimento ai suddetti principi generale e al paragrafo 5 a.1, per quel che concerne la gestione dell'attività commerciale Transmare Srl deve sempre operare nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, dei principi di cui al Codice Etico e del Sistema di Gestione Integrato.

b) Valutazione e aggiornamento Sistema Gestione Integrato

Transmare Srl, nell'espletamento delle attività di cui alle suddette procedure di prevenzione, si avvale di un Sistema di Gestione Integrato costantemente valutato e aggiornato come da procedure dello stesso Sistema di Gestione Integrato di seguito elencate e che diventano parte integrante del presente protocollo:

- procedura n.5 "taratura e verifica strumenti di controllo";
- procedura n.9 "Audit interni";
- procedura n.13 "riesame della direzione";
- procedura n.19 "indicatore del Sistema Gestione Qualità".

Nell'espletamento delle attività di cui alle suddette procedure di prevenzione, Transmare Srl deve comunque sempre osservare quanto previsto:

- dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro del 14 Marzo 2020 ed eventuali successive modifiche;

- dalla documentazione interna prodotta e diffusa da Transmare Srl volta a disporre tutte le misure di prevenzione finalizzate al contrasto della diffusione del virus Covid 19

2. Attività dell'OdV

Premessi i generali poteri di iniziativa e controllo, l'OdV ha facoltà di prendere visione di tutti i documenti concernenti il rapporto con le altre imprese, i macchinari, le materie prime, i prodotti e l'organizzazione e la gestione dell'attività commerciale e operativa.

Transmare Srl deve essere sempre e comunque in grado di abbinare ciascun macchinario a manuale d'istruzioni, documentazione di acquisto ed eventuale ulteriore documentazione collaterale: l'OdV ha facoltà di verificare a campione l'adempimento di tali doveri.

3. Disposizioni finali

Tutte le funzioni aziendali coinvolte hanno la responsabilità di osservare e far osservare il contenuto del presente protocollo.

Ciascun Destinatario è tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV, oltre a quanto espressamente previsto dal protocollo di Gestione dei Rapporti con l'OdV (Prot. 1), ogni presunta violazione di quanto previsto dal presente protocollo.

La violazione del presente protocollo e dei suoi obblighi di comunicazione costituisce violazione del MOG231 e illecito disciplinare passibile di sanzione ai sensi di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.

Stato delle revisioni

<i>Descrizione</i>
Approvato con delibera del 22 agosto 2024